

Alle FNP – Cisl Regionali
Alle FNP – Cisl Territoriali

LORO RISPETTIVE SEDI

Roma, 12 Gennaio 2024

Comunicazione prot.15/ED/da

Oggetto: SEGRETERIA GENERALE - Legge di Bilancio 2024

Colleghe e Colleghi,

in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, Suppl. Ordinario. N. 40, è stata pubblicata la [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#): “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

La Legge di Bilancio 2024 è vigente dal 1° gennaio 2024.

La Legge di Bilancio consta di due Parti, la Sezione I e la Sezione II.

La **prima sezione** contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio; essa è composta di un solo articolo, suddiviso in 561 commi.

La **seconda sezione** (Approvazione degli stati di previsione), si compone degli articoli da 2 a 21; questa sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Di seguito sono riportati i principali interventi della Legge di Bilancio 2024 di maggiore interesse per i nostri pensionati, analizzati nel dettaglio.

In particolare:

POLITICHE PREVIDENZIALI

ARTICOLO 1

Comma 125

Modifiche alla pensione di vecchiaia e anticipata calcolate con il sistema contributivo

Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e che avranno la pensione liquidata interamente con il sistema di calcolo contributivo, vengono introdotte alcune modifiche relative alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata:

- il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito a condizione che il suo importo sia pari a quello dell’assegno sociale (€ 534,41), anziché 1,5 volte lo stesso assegno

come precedentemente previsto. Tale condizione non si applica al compimento di un'età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni) e sempre in presenza di una contribuzione minima di 5 anni;

- per l'accesso alla pensione anticipata, fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni e quello contributivo minimo dei 20 anni, la misura dell'assegno pensionistico deve essere pari a 3 volte quello dell'assegno sociale (€ 1603,23); a 2,8 volte (€ 1496,34) per le donne con un figlio; a 2,6 volte (€ 1389,46) per le donne con due o più figli;
- fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata non può superare cinque volte il Trattamento Minimo INPS (€ 2993,05);
- la pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- il requisito di 20 anni di anzianità contributiva richiesto per la pensione anticipata viene anch'esso adeguato alla speranza di vita.

Comma da 126 a 130

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione successivi al 1995

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, è possibile riscattare, in tutto o in parte, i periodi:

- collocati dal 1° gennaio 1996, non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione;
- compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati;
- nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Possono esercitare tale facoltà, gli iscritti:

- all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

L'eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in seguito a una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

La domanda può essere presentata dallo stesso assicurato o dai suoi superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.

L'onere del riscatto:

- è deducibile dall'imposta sui redditi;
- esclusivamente per i lavoratori del settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso;
- viene calcolato secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo, applicando le aliquote di finanziamento vigenti nella gestione previdenziale a cui viene presentata la domanda (per es. 33% nel FPLD) alla base

imponibile assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di riscatto, rapportata al periodo oggetto della domanda;

- può essere pagato in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro (la rateazione dell'onere non è ammessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione o per l'autorizzazione ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verificano nel corso del periodo di pagamento, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione).

Commi da 131 a 133

Adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni relativi ai contributi previdenziali

Al fine di estinguere eventuali pendenze in materia di versamenti di contributivi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al **31 dicembre 2004**, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto.

In caso di mancato versamento (all'epoca all'INPDAP e ora alla Gestione INPS dipendenti pubblici, ex INPDAP) di tali contributi da parte della Pubblica Amministrazione (in qualità di datrice di lavoro) la prescrizione temporale opera dal 1° gennaio 2024, fatti salvi gli atti interruttivi della prescrizione medesima.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data del 1° gennaio 2024.

Commi da 134 e 135

Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024

Con riferimento alla perequazione dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2024, l'indice di perequazione riconosciuto in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2024, è pari al 5,4% in base al decreto interministeriale del 20 novembre 2023.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita secondo il meccanismo del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34, c. 1, della L. n. 448/1998).

Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- **100%** (= 5,4%) per le pensioni fino a 4 volte il TM INPS, ossia da 0 e fino a € 2.271,76;
- **85%** (= 4,59%) per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il TM INPS, ossia da € 2.271,77 e fino a € 2.839,70;
- **53%** (= 2,862%) per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte il TM INPS, ossia da € 2.839,71 e fino a € 3.407,64;
- **47%** (= 2,538%) per le pensioni superiori a 6 volte il minimo e fino a 8 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 4.543,52;
- **37%** (= 1,998%) per le pensioni superiori a 8 volte il minimo e fino a 10 volte il TM INPS, ossia da € 4.543,53 e fino a € 5.679,40;
- **22%** (= 1,88%) per le pensioni oltre le 10 volte il TM INPS, ossia dai 5.579,41 euro in su.

È confermata anche la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all'altra a quegli importi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore (vedi ns comunicazione n. 446 del 4 dicembre 2023).

Commi 136 e 137

Ape Sociale

Come è noto, l'Ape sociale è un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti per accedere a pensione, in favore di determinati soggetti:

- disoccupati;
- caregiver;
- invalidi almeno al 74%;
- che svolgono attività gravose.

La Legge di Bilancio in esame proroga le disposizioni relative all'Ape Sociale fino al 31 dicembre 2024, apportando le seguenti modifiche:

- il requisito anagrafico viene innalzato da 63 anni a **63 anni e 5 mesi**;
- l'indennità non è più cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma esclusivamente con quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I soggetti che hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2024, oppure entro il 15 luglio 2024.

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

Comma 138

Opzione Donna

Il beneficio è prorogato anche per il 2024, ma viene modificato il requisito dell'età anagrafica, fissato ora a **61 anni**.

Pertanto, possono accedere alla pensione anticipata "Opzione donna", calcolata secondo le regole del sistema contributivo, le lavoratrici dipendenti e autonome che alla data del **31 dicembre 2023**:

- siano in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a **35 anni**;
- abbiano almeno **61 anni di età**, ridotti di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- **assistano da almeno sei mesi** il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- siano **lavoratrici licenziate** o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Le lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando che siano trascorsi **12 mesi** dalla loro maturazione nel caso di lavoratrici dipendenti, oppure **18 mesi** nel caso di lavoratrici autonome.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), viene prorogato il termine per presentare domanda di cessazione dal servizio al **28 febbraio 2024**, fissando la decorrenza della pensione al 1° settembre o al 1° novembre, dell'anno scolastico o accademico.

Commi 139 e 140

Pensione anticipata flessibile (cd. Pensione Quota 103)

Anche per l'anno 2024, possono accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i lavoratori:

- dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e parasubordinati, iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata;
- in possesso di almeno **41 anni di contributi** (ottenuti anche con il cumulo gratuito di quelli presenti in più gestioni previdenziali, escluse le Casse private di previdenza obbligatoria) e un'età anagrafica minima pari a **62 anni**.

Diversamente, continuano ad essere esclusi dall'accesso alla pensione Quota 103: il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza); il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria); il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per i soli soggetti che perfezionano i requisiti di età e contribuzione **entro il 31 dicembre 2024**, la legge apporta le seguenti modifiche:

1) fermo restando che il diritto al trattamento può essere conseguito in qualsiasi momento successivo, la pensione decorre:

- trascorsi **7 mesi** dalla maturazione dei requisiti (3 mesi, se maturati entro il 2023), in caso di lavoratori autonomi o dipendenti del settore privato;
- trascorsi **9 mesi** per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (6 mesi, se maturati nel 2023);

2) per il personale del comparto scuola e AFAM, interessato ad accedere alla pensione anticipata Quota 103, le eventuali domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate **entro il 28 febbraio 2024**;

3) il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del calcolo contributivo;

4) il valore lordo mensile massimo erogabile non può superare le **4 volte il Trattamento Minimo INPS**, cioè € 2394,44 (con requisiti maturati nel 2023, tale limite è 5 volte il TM INPS, cioè 2.993,05), fino al raggiungimento del requisito ordinario della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Rimangono confermati:

- il divieto di cumulo della pensione Quota 103 (come per Quota 100 e Quota 102) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, per il periodo intercorrente tra il primo

giorno di decorrenza della pensione e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia; mentre è possibile il cumulo con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;

- la possibilità, per il lavoratore dipendente, di decidere di rimanere in servizio pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione "Quota 103", rinunciando all'accredito dei contributi a proprio carico che, quindi, non dovranno essere più versati dal datore di lavoro ma erogati interamente al lavoratore stesso per la somma corrispondente.

Comma 141

Pensionamento anticipato dei poligrafici

È prorogata anche per il 2024, la disciplina transitoria che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per il prepensionamento per la medesima categoria (38 anni di contributi a partire dall'anno 2019).

Possono accedere alla pensione anticipata con il requisito più favorevole i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023.

Commi 142 a 155

Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO

Dal 1° gennaio 2024 diventa strutturale l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'art. 1, c. 386, L. 178/2020.

L'indennità è riconosciuta:

- previa apposita domanda all'Inps entro il **31 ottobre** di ciascuno anno di fruizione;
- ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 53, c. 1 del DPR n. 917/1986 (lavoro autonomo che deriva dall'esercizio di arti e professioni), non titolari di trattamento pensionistico diretto, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né percettori di Assegno di inclusione;
- per sei mensilità, nella misura massima di **800 euro mensili** e minima di **250 euro mensili**.

Commi da 157 a 161

Nuove regole di calcolo della pensione per alcune gestioni previdenziali del settore pubblico

Dal 1° gennaio 2024 vengono modificate le aliquote di rendimento per la determinazione delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (afferenti ai versamenti contributivi effettuati prima del 1996) di alcune categorie di lavoratori del settore pubblico:

- dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);
- dipendenti del comparto sanità (CPS);
- insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate (CPI);

- ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori (CPUG).

Esclusivamente per le anzianità inferiori a 15 anni, l'introduzione di tale norma comporta l'applicazione delle nuove aliquote presenti nella tabella dell'Allegato II della Legge di bilancio 2024, mentre per quelle superiori a 15 anni, continua ad essere applicata la tabella A allegata alla L. 965/1969 o alla L. 16/1986 a seconda delle categorie interessate.

A partire dal 1° gennaio 2024, la medesima modalità di calcolo viene utilizzata anche per la determinazione degli oneri di riscatto secondo il sistema di calcolo retributivo.

La norma precisa che la messa in atto di questi nuovi criteri non deve produrre un importo di pensione più elevato rispetto a quello che si sarebbe determinato secondo le vecchie regole.

Inoltre, la riduzione dell'importo pensionistico derivante dalle nuove aliquote viene abbattuta in misura pari ad un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso alla pensione rispetto alla prima decorrenza utile da parte degli iscritti alla Cassa pensione sanitari o dei dipendenti degli Enti locali che cessano l'ultimo rapporto di lavoro come infermieri.

Le nuove regole di calcolo della pensione si applicano esclusivamente alla pensione:

- anticipata ordinaria con 41/42 anni e 10 mesi di contributi, rispettivamente per donne e uomini;
- anticipata per lavoro precoce (categorie disagiate con 41 anni di contributi + 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età).

Le nuove regole non si applicano, invece:

- ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro dicembre 2023;
- nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio dei singoli ordinamenti di appartenenza;
- nei casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalla legge o dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Commi 162 e 163

Modifica del sistema delle decorrenze per la pensione anticipata e per lavoro precoce per alcune gestioni previdenziali del settore pubblico

Per gli iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive della stessa e alla Gestione separata, l'accesso alla pensione anticipata viene confermato decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti, cioè 41/42 anni e 10 mesi di contributi.

Diversamente, per i dipendenti degli Enti locali, della Sanità, per gli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori, la pensione anticipata ordinaria (41/42 anni e 10 mesi di contributi) e la pensione per lavoro precoce (categorie disagiate con 41 anni di contributi + 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età) decorrono dopo:

- 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2024;
- 4 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2028.

Commi 164 e 165

Trattenimento in servizio oltre i limiti per medici e infermieri

I dirigenti medici del SSN e gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.

Inoltre, per garantire l'effettuazione degli accertamenti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni economiche, i medici che svolgono la loro attività nell'INPS e nell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio oltre gli specifici limiti ordinamentali e, comunque non oltre il 70° anno di età.

Commi 203 e 204

Fondo vittime amianto

Viene prorogato fino al 2026 lo stanziamento di risorse per il funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche:

- che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali;
- per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 13 della L. 257/92;
- degli eredi, in caso di decesso dei suddetti lavoratori.

Comma 520

Commissione per la rivalutazione delle pensioni

Viene istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di individuare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, determinata, secondo la legislazione vigente, sulla base dell'indice del costo della vita. In particolare, la valutazione verrà operata anche considerando il deflatore del PIL, non tenendo conto, quindi, delle oscillazioni dei prezzi e dell'inflazione.

Commi 521 e 522

Adeguamento alla speranza di vita

Viene ridotto il periodo transitorio entro il quale il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria (41/42 anni e 10 mesi, rispettivamente per le donne e gli uomini) e quello per la pensione anticipata per lavoro precoce (41 anni di contributi) rimangono bloccati, senza, cioè, subire incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. La legge prevede, infatti, che il requisito contributivo rimanga stabile solo fino al 31 dicembre 2024, invece che fino al 31 dicembre 2026. Nulla viene, invece, previsto per la pensione di vecchiaia.

Ricordiamo che, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 luglio 2023, alla luce degli ultimi dati resi disponibili dall'ISTAT, dal 1° gennaio 2025 i requisiti rimarranno inalterati (vedi ns comunicazione n. 380/2023). Risulta, infatti, ancora una volta negativa la differenza tra la media delle speranze di vita del biennio già concluso (2021-2022) e quella dei medesimi valori del biennio precedente (2019-2020).

POLITICHE FISCALI E TARIFFE

ARTICOLO 1

Comma 14

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico

Per i primi tre mesi del 2024, è erogato un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus sociale elettrico*, con le medesime modalità con cui è stato riconosciuto l'analogo contributo per il quarto trimestre 2023. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2024.

Comma 19

Riduzione del canone RAI

Solo per il 2024, viene ridotto da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).

Comma 44

Plastic tax e sugar tax

Viene posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (*plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*).

Comma 45

IVA prodotti per l'igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia

Viene riportata dal 5% al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini. Viene ripristinata inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Comma 46

IVA ridotta su pellet

Anche per gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all'IVA con l'aliquota ridotta fissata al 10%.

Comma 48

Accise sui tabacchi

Si innalzano alcuni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota dell'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Commi 55-58

Misure per l'istituto poligrafico e zecca dello stato

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sono autorizzati a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti; inoltre, l'Istituto potrà essere utilizzato per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

Viene autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro. La legge finanziaria per il 2003 precedente consentiva la coniazione e l'emissione di monete esclusivamente di 5, 10, 20 e 50 euro.

L'istituto poligrafico e Zecca dello Stato è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

Commi da 60 a 62

Contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico

Viene disposto che l'Agenzia delle entrate e l'INPS realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. Per un adempimento spontaneo, l'Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni e i dati acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. Tali enti, infine, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Comma 63

Tassazione locazioni brevi

Nei casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta da parte delle persone fisiche che esercitino l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, è previsto l'aumento dal 21% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivati (affitti). Resta comunque l'aliquota applicata al 21% limitatamente ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Sono modificate, inoltre, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Commi da 64 a 67

Tassazione plusvalenze nella vendita immobili con interventi da *Superbonus*

Viene applicata una tassazione del 26% alle plusvalenze realizzate da chi vende, dal 1° gennaio 2024, un immobile oggetto di lavori incentivati tramite il *Superbonus*, entro 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati, con esclusione delle abitazioni principali e degli immobili ereditati.

Comma 71

Esenzione IMU enti non commerciali

Con norma interpretativa, viene precisato che sono esenti IMU anche gli immobili concessi in comodato da parte di un ente non commerciale ad un altro ente non commerciale, ad esso funzionalmente o strumentalmente collegato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente un'attività non commerciale (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).

Commi 72 e 73

Scadenze pubblicazione approvazione aliquote e delle tariffe, tra cui l'IMU

Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote (di alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU) e delle tariffe sono tempestive, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. L'eventuale differenza positiva fra l'IMU prevista in base a tale disposizione e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Commi 86 e 87

Controlli delle Entrate sulla variazione dello stato dei beni per *Superbonus*

L'Agenzia delle entrate verifica, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presenti in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso.

Comma 100

Cooperazione per potenziamento dell'azione di recupero coattivo

L'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione.

Comma 183

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

Nella determinazione dell'ISEE sono esclusi, fino al valore complessivo di 50mila euro, i titoli di Stato, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Commi 242 e 243

Disposizioni in materia di obblighi anagrafici

Viene elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza agli obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero.

Si introduce una mitigazione della predetta sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Per l'inadempimento degli obblighi anagrafici (sanciti dalla legge n. 1228 del 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale") la sanzione amministrativa piena è pari ad una somma che si prevede sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro).

L'obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all'estero è invece posto dalla legge n. 470 del 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero). Anche per tal tipo di obbligo di comunicazione, la legge ora prevede un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, la quale diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione.

La sanzione per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all'estero mira a contrastare la condotta di chi mantiene illegittimamente l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere di benefici connessi.

L'autorità competente all'accertamento e irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Tale Comune acquisisce al proprio bilancio la somma così conseguita. Per il procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. La notifica dell'accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l'omissione dell'obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

Le pubbliche amministrazioni le quali acquisiscono nell'esercizio delle loro funzioni "elementi rilevanti" che indichino la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, debbono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza. E si dispone un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio "dall'anagrafe degli italiani all'estero", all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza.

POLITICHE DEL LAVORO

ARTICOLO 1

Comma 15

Taglio cuneo contributivo lavoratori dipendenti

In via eccezionale, anche per il 2024, si ripropone l'esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, pari al 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede i 2.692 euro mensili al netto del rateo di tredicesima e al 7% se la medesima retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Commi 16 e 17

Welfare aziendale

Solo per il periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito imponibile, entro il limite di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, dell'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite si alza a 2mila euro per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Comma 18

Imposta sostitutiva su premi di produttività lavoratori dipendenti privati

Viene estesa al 2024 l'aliquota d'imposta al 5% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati sotto forma di premi di risultato o di partecipazione a utili d'impresa, entro il limite di 3mila euro lordi.

Comma 179

Congedi parentali

Ai genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta a una indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il 6° anno di vita del bambino, è riconosciuta a regime un'indennità pari al 60% (e non più al 30%) per un mese ulteriore al primo, la quale è elevata all'80% per il solo 2024. Tale misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o di paternità.

Commi da 180 a 182

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (triennio 2024-2026) viene riconosciuto un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, limitatamente al 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro

domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Commi da 191 a 193

Assunzione donne disoccupate vittime di violenza

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà è riconosciuto uno sgravio contributivo totale, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nel limite massimo di importo di 8mila euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La durata dell'esonero contributivo è di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a tempo determinato e di 18 mesi se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale misura si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

POLITICHE ABITATIVE

ARTICOLO 1

Commi da 7 a 13

Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa

Viene prorogata di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la copertura del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. Al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito, i nuclei familiari con: 3 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40mila euro annui; 4 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45mila euro annui; 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE fino a 50mila euro annui. Sono assegnati al Fondo ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

Comma 194

Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza

Viene istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinati alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio per donne vittime di violenza.

Commi da 282 a 284

Fondo per il contrasto al disagio abitativo

Viene istituito il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (per un totale di 100 milioni di euro). Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica (ERP) coerenti con le seguenti linee di attività: contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica; destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica e sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute; realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato.

Commi da 435 a 442

Contributi per la ricostruzione territori alluvionati

Viene disciplinata l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, attraverso l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario (fino ad un massimo di 20mila euro se a soggetti privati e 40mila euro se a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive) o mediante finanziamenti agevolati della durata massima di 25 anni. Viene inoltre riconosciuto al beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Commi da 404 a 434

Ricostruzione delle zone colpite da vari eventi calamitosi

Viene effettuato il riordino e la risistemazione della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi calamitosi, tra cui gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016-2017 in Centro-Italia, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo altresì diverse proroghe temporali.

POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO 1

Commi 101-111

Misure in materia di rischi catastrofali

Si istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. La norma non riguarda gli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice civile), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dalla legge di bilancio 2022.

Commi 123 e 124

Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali

Viene istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo; sono previsti, inoltre, 600.000 euro per il periodo 2024- 2026 per i medesimi territori.

Comma 186

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

Si istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze.

Commi da 198 a 200

Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave

Con il **comma 198**, le Regioni sono tenute a obblighi di monitoraggio e rendicontazione – nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – degli interventi programmati e realizzati in ordine alle risorse ad esse trasferite, inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza, nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie.

Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, utilizzando come unità di rilevazione l'Ambito Territoriale Sociale (ATS). Ogni anno le regioni rilevano per ciascun ATS il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio, secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale.

Il **comma 199** richiama la disciplina dell'art. 89 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per cui l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti alle regioni, è condizionata alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e, nell'ultima parte del comma 199, si introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese.

Commi 210-216

Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali

Il **comma 210** istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari, in base agli importi ridefiniti dal Senato, a 552.177.454 euro per l'anno 2024 ed a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025.

Il comma 211 dispone che le risorse non utilizzate del Fondo istituito in favore degli enti del terzo settore e di altri enti in relazione all'aumento dei costi dell'energia registrato nel terzo trimestre del 2022 possano essere destinate, a decorrere dal 2024 e a integrazione della dotazione summenzionata di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213.

Il **comma 211** autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività strumentali alle funzioni dell'Autorità politica delegata in materia

di disabilità; una spesa di 4 milioni di euro per il 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Il **comma 212** abroga le disposizioni che hanno istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Il **comma 213** elenca le finalità alle quali è diretto il Fondo istituito dal comma 210.

Il **comma 214** stabilisce che l'utilizzo del Fondo è disposto con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.

Il **comma 215** stabilisce che gli enti territoriali beneficiari del Fondo di cui al comma 210 (come eventualmente integrato ai sensi del comma 211, primo periodo) siano sottoposti, a decorrere dal 2025, a monitoraggio e rendicontazione.

Il **comma 216** prevede una riduzione nella misura di 320.369.969 euro per l'anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

Comma 302

Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche

Viene istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la finalità dichiarata di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori.

Si demanda la definizione delle categorie di beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle somme, ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Il predetto decreto dovrà altresì stabilire le modalità di assegnazione, erogazione e revoca del beneficio, nonché il monitoraggio degli interventi previsti. La legge specifica che ai fini di tale monitoraggio ogni intervento dovrà essere identificato da codice unico di progetto (CUP) e corredato di cronoprogramma relativo alla procedura e alla realizzazione dell'intervento.

Comma 339

Capitale italiana dell'arte contemporanea

Si prevede che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024.

Comma 340

Fondo per la tutela del patrimonio culturale

Viene incrementato di 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Commi da 342 a 345

Misure per la prosecuzione del concorso delle forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza

Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità, con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato. Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, per il 2024, viene autorizzata la spesa di euro 190.899.593.

Sempre per il 2024, viene prorogato l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine, viene autorizzata, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409.

Commi 359 e 360

Installazione colonnine di emergenza

La legge stanziava risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento.

Questo, nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza. A titolo esemplificativo la disposizione indica piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, "campus universitari", autostrade, strade extra-urbane. Le modalità applicative (incluse quelle relative alla presentazione delle richieste da parte dei Comuni) sono demandate a decreto attuativo del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Commi 494-495

Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale

Al **comma 494** – con modifica dell'art 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 – vengono rimodulati gli importi del Fondo di solidarietà comunale dall'anno 2025, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

Al **comma 495**, con modifica dell'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, vengono quindi soppresse, a partire dall'anno 2025, le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, agli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità.

SANITÀ

ARTICOLO 1

Comma 217

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Il comma 1 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Inoltre, ai fini della (parziale) copertura di talune misure sui limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale e per i medici dell'INPS e dell'INAIL è stata inoltre aggiunta una disposizione che riduce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni per l'anno 2034, 293 milioni per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Le finalità delle predette risorse incrementali sono individuate ai seguenti articoli del presente disegno di legge di bilancio – alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l'approfondimento degli oneri oggetto di copertura – e di cui per immediatezza qui si riporta la sola spesa per il 2024 evidenziata come segue:

commi 29-31: in tema di rifinanziamento del fondo CCNL di competenza sanitaria per il personale pubblico nel triennio 2022- 2024 (spesa corrente 3 miliardi di euro);

commi 218-222: in relazione all'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN (280 milioni di euro);

comma 223: per la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica (disposizione non onerosa);

commi 224-231: sulle modifiche delle modalità di distribuzione dei medicinali (53 milioni di euro);

comma 232: in relazione alle misure per l'abbattimento delle liste d'attesa (disposizione non onerosa);

comma 233: sull'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (123 milioni di euro);

comma 235: sul finanziamento per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – LEA (50 milioni di euro);

commi 244-246: per le ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale (10 milioni di euro, comma 2);

Commi 362-363: relativamente all'organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (1 milione di euro).

Commi 218-222

Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive

I **commi 218-222**, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico – di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità – prevista, per l’anno 2023, dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023188 (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte.

Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 218). Per le medesime finalità è prevista l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate (art. 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023) anche alle prestazioni aggiuntive svolte – ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l’aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 previsti dal richiamato art. 11 del D.L. n. 34/2023), al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Anche in tal caso vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (**comma 219**).

Per le finalità sopra indicate è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario correnti.

Comma 223

Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica

Il comma interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell’8,5 per cento a decorrere dall’anno 2024 (+0,2 % rispetto alla disciplina vigente). La spesa farmaceutica per acquisti diretti è costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto. La distribuzione diretta è quella operata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella effettuata presso il domicilio dell’assistito, mentre la distribuzione per conto è svolta (per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale) da parte della farmacia (in favore dell’assistito).

In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2% rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

Commi 224-231

Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali

I commi demandano anzitutto all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (**comma 224**).

Definiscono, inoltre, un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (**commi 225-228**).

Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (**comma 229**).

È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (**comma 230**).

Si prevede, infine, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (**comma 231**).

Comma 232

Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa

Il comma 232 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste ai commi 218-222 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

Comma 233

Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati

Il comma in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

Comma 234

Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità

Il comma 234 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano

introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

Comma 235

Finanziamento per aggiornamento dei LEA

Il comma 235, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), vincola a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rideterminato dal comma 217 (alla cui scheda si fa rinvio), una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Comma 236

Proroga della autorizzazione all'incremento della valorizzazione tariffaria dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione – ISMETT

Il comma 236, inserito al Senato, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024 – ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, in ragione dell'elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto.

Commi 237-241

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale

I commi da 237 a 239 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti.

Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 240 e 241 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Commi 244-246

Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale

I commi 244-246 prevedono distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale:

- 1) un incremento di 250 milioni di euro per il 2025 e di 350 milioni dal 2026 per il corrispondente potenziamento dell'assistenza territoriale riferito ai maggiori oneri di spesa per il personale dipendente – in deroga a limiti vigenti – e del personale convenzionato;
- 2) un incremento di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- 3) un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni di euro per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Più in dettaglio, il comma 244 incrementa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la spesa massima autorizzata per il potenziamento dell'assistenza territoriale prevista a legislazione vigente in relazione ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente. Tale personale è pertanto reclutabile anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli che determina un maggior costo. Rientra nella suddetta spesa di potenziamento dell'assistenza territoriale anche il personale convenzionato (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). La finalità è quella di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 244 in esame prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le Regioni e le province autonome, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Inoltre, il comma 245, dispone un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale che attualmente prevede un vincolo di risorse non inferiore a 100 milioni di euro annui, per la realizzazione delle finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Comma 247

Fondo per l'Alzheimer e le demenze

Il comma 247, introdotto nel corso dell'esame del Senato, reca la dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026: la dotazione prevista è pari a 4.900.000 euro per l'anno 2024 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Commi 306 e 307

Investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria

I commi 306 e 307 prevedono una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale.

Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 362 e 363

Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti

Il comma 362 dispone l'autorizzazione a corrispondere un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 363, con una modifica all'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/199253, l'INMP viene inserito tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

Comma 448

Attuazione dell'accordo con la Regione siciliana

Il comma 448, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio.

Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

La norma attribuisce alla regione i seguenti importi a titolo di concorso dello Stato ai maggiori oneri assunti dalla stessa:

- 350 milioni di euro per l'anno 2024;
- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 450 milioni di euro per l'anno 2026;
- 500 milioni di euro per l'anno 2027;
- 550 milioni di euro per l'anno 2028;
- 600 milioni di euro per l'anno 2029;
- 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Commi 556-558

Profilazione genomica malattie rare

Viene istituito il fondo per il test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica per la diagnosi delle malattie rare con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024 e rifinanziato

il Fondo per il test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori, già istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.

POVERTÀ

ARTICOLO 1

Commi 2-6

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta Dedicata a te

Sono previsti distinti rifinanziamenti, per il 2024, relativi: al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (+ 600 milioni di euro; si tratta del fondo che finanzia la cosiddetta "Social card", ora carta "Dedicata a te"); all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni). Nel primo caso, si tratta del rifinanziamento per il prossimo anno.

Comma 14

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico

Vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. Il bonus sociale elettrico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

FAMIGLIA

ARTICOLO 1

Comma 45

Innalzamento dell'aliquota Iva per prodotti per l'igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia

Riporta al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Commi 177 e 178

Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche

Prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

Comma 179

Misure in materia di congedi parentali

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l'indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell'80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

Commi 180-182

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico. Esclusione dei titoli di stato dal computo dell'ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all'importo di euro 50.000.

Comma 195

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Si riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Comma 196

Supporto tecnico-scientifico per le attività del Dipartimento per le politiche della famiglia relative al Fondo per le politiche della famiglia

Stanziati 1,25 milioni di euro all'anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative ad attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

Commi 207-209

Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione

I commi da 207 a 209, introdotti dal Senato, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per il sostegno ai soggetti, aventi specifici requisiti anagrafici e reddituali, proprietari di animali d'affezione, a fronte delle spese per la cura di tali animali. Al fondo è attribuita una dotazione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Le che possono rientrare nelle misure di sostegno in oggetto sono quelle relative a visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, acquisto di farmaci veterinari. Possono accedere al beneficio i soggetti aventi un'età superiore a 65 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore di ISEE inferiore a 16.215 euro.

SCUOLA- ISTRUZIONE

ARTICOLO 1

Comma 202

Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Il comma 202 dispone un incremento per l'anno 2024, nella misura di 50 milioni di euro, delle risorse destinate sia al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (percorsi inerenti all'istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro). L'incremento è disposto a valere sulla dotazione del Fondo sociale per occupazione e lavoro.

Commi 312-314

Borse di studio per l'Erasmus italiano

I commi 312-314 – con una modifica formale nel corso dell'esame in Senato – istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di

laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

Commi 320 e 321

Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

La disposizione in commento attribuisce alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa.

Commi 326 e 327

Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud

Proroga, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, dalle istituzioni scolastiche statali, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud. Ciò grazie al rifinanziamento di 50,33 milioni di euro per il 2024 previsto dal comma 327. In particolare, le finalità sono due: svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del DL n. 75/2023 – legge n. 112/2023); contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Commi 328 e 329

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno

Si conferma, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud". Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Comma 330

Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori

L'articolo 1, comma 330, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei

livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Commi 331 e 332

Formazione del personale scolastico e retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

I commi 331 e 332 sono stati inseriti dal Senato. Il comma 331 autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della M4C1 – riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico. Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I già menzionati importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Comma 512

Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà

La disposizione in esame assegna un contributo di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà. Introdotta dal Senato, la disposizione destina 500.000 euro annui per il triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà. Al relativo onere si provvede attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tale Fondazione è un think tank nato nel 2002 con lo scopo di rendere la cultura sussidiaria un valore condiviso e alla base di iniziative sociali, economiche e istituzionali. Suo presidente è il prof. Giorgio Vittadini, ordinario di Statistica all'Università degli studi di Milano-Bicocca. La Fondazione realizza attività di ricerca, formative e editoriali su temi sociali, economici e politici, in particolare terzo settore e welfare, nella prospettiva della sussidiarietà. Elabora annualmente un Rapporto sulla sussidiarietà. Il Rapporto 2023 è intitolato Sussidiarietà e governo delle infrastrutture. L'anno precedente era su Sussidiarietà e sviluppo sociale; l'anno ancor precedente Sussidiarietà è lavoro sostenibile.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

ARTICOLO 1

Commi 187-190

Violenza contro le donne e la violenza domestica

Comma 187

Si prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui dal 2027, in favore del reddito di libertà per le donne vittima di violenza.

Comma 188

Si prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento per i centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere.

Comma 189

Sono incrementate per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 le risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne.

Comma 190

Viene incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica al fine di rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori.

La manovra di finanza pubblica vale complessivamente poco meno di 24 miliardi (finanziati per oltre 15 miliardi con l'extragettito derivante dal ricorso allo scostamento di bilancio ed il resto con tagli alla spesa pubblica).

La prima considerazione da fare è che la Legge di Bilancio 2024 può contare su risorse limitate, la solita "coperta corta", ma sono concentrate su misure di coesione sociale sostenute anche dalla nostra piattaforma sindacale.

Esprimiamo una valutazione positiva per quanto riguarda le risorse destinate al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del Ssn, all'accorpamento delle prime due aliquote Irpef, alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici bassi e medi nonché alla conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi.

Le risorse stanziare garantiscono la stabilità dei rinnovi contrattuali, scongiurando il rischio di un nuovo blocco contrattuale o di un rinvio della tornata negoziale 2022 -2024. La manovra destina 8 miliardi dei 24 complessivi al lavoro pubblico e alla sanità (5 miliardi sono stanziati per il rinnovo dei contratti collettivi dei dipendenti dello Stato e 3 miliardi per il rifinanziamento del Sistema Sanitario Nazionale).

Ciò consentirà di riconoscere aumenti superiori a quelli delle tornate contrattuali 2019-2021 e 2016-2018, contrastando la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti nei settori pubblici.

Per quanto riguarda la sanità non è solo una questione di "soldi" o di "fondi" dati a pioggia, mancano investimenti lungimiranti legati alla sua programmazione e anche le risorse per la non autosufficienza sono ancora tutte da trovare.

Inoltre, è sempre più evidente che manca al nostro sistema sanitario pubblico la progettazione di una riforma strutturale.

Il Paese è cambiato, ci sono più anziani e meno bambini quindi anche il Ssn si deve adeguare e riordinare con una visione lungimirante di società futura. Stessi valori di equità e stessi principi universali ma più territorio, più ricerca, più prossimità, più assistenza domiciliare, più prevenzione.

Grazie alla scelta della Cisl di mantenere aperto il dialogo sociale con il Governo, viene limitato in parte l'impatto negativo delle misure sui rendimenti previdenziali dei dipendenti iscritti alle casse Cpdel e Cpug. I tagli ai rendimenti previdenziali sulle quote di pensione maturate prima del 1/01/1996 non si applicheranno, infatti, a coloro che acquisiscono i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023 e a coloro che accederanno al pensionamento con i requisiti di vecchiaia (67 anni) o collocati d'ufficio in pensionamento per raggiunti requisiti ordinamentali. La riduzione dei rendimenti sulle quote di pensione maturate fino al 31/12/1995 rimarrà in caso di accesso alla pensione anticipata con un'un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.

Nessun superamento della Legge Fornero sulle pensioni, ma anzi addirittura viene previsto un inasprimento delle condizioni di accesso: quota 103, Opzione Donna, Ape sociale riproposte con requisiti e penalizzazioni più stringenti, mentre per i giovani che andranno in pensione con il sistema contributivo puro si prospettano un'uscita che può arrivare anche a 70 anni.

In materia previdenziale, denunciando anche la criticità per la mancata rivalutazione di tutte le pensioni. L'indicizzazione delle pensioni viene nuovamente bloccata per i redditi medio alti che si sono "costruiti" la pensione con tanti anni di contribuzione.

Purtroppo si prolunga la miopia politica, che è stata perpetrata da tutti i governi che si sono susseguiti, di utilizzare i pensionati come "*bancomat*" quando la coperta è corta, con effetti negativi sul potere d'acquisto delle pensioni.

Non dimentichiamoci che la pensione è un salario differito. Le pensioni erogate oggi sono frutto dei contributi che i cittadini hanno versato in passato nel rispetto delle leggi in vigore e con la promessa di una pensione futura adeguata. Il blocco dell'indicizzazione è una violazione di quel patto sociale che dovrebbe essere un caposaldo del rapporto tra cittadino e Stato. Per le pensioni in essere è il momento di invertire la rotta. Bisogna cominciare a vedere le pensionate e i pensionati non più solo come un "*bancomat*", ma come una risorsa fondamentale per il nostro Paese. Il potere d'acquisto delle pensioni deve essere difeso senza ulteriori condizioni o attese.

Al riguardo, la Cisl e la Fnp valutano positivamente l'apertura del Governo, in occasione della conferenza di fine anno, sulla possibilità di continuare il confronto su pensioni con le parti sociali. Il sistema pensionistico ha bisogno di maggiore flessibilità, sostenibilità sociale ed inclusione in un quadro generale che ragioni in modo organico sulle norme previdenziali e che porti definitivamente al superamento della legge Fornero.

Nella Legge di Bilancio manca anche un vero progetto che rilanci il welfare e sostenga le famiglie contro la povertà; purtroppo, non si può fare a meno di ricordare che l'incidenza della povertà assoluta è aumentata dal 9,1% al 9,7% e coinvolge 5,7 milioni di persone e più di 2 milioni di famiglie.

Occorre ridurre le tasse per fasce medie e popolari e quindi concertare una politica dei redditi tra Governo, Sindacato e imprese. La lotta all'evasione fiscale, priorità ed emergenza del nostro Paese, non può continuare ad essere solo annunciata ma si può e si deve fare di più per superare i soliti condoni e "l'approccio" di un fisco forte con i deboli e remissivo con i forti.

La manovra non ha un quadro di insieme; ci auspichiamo che l'obiettivo per il Paese diventi quello di costruire un tavolo di confronto, un Patto Sociale tra Governo e corpi intermedi per mettere al primo posto la crescita e lo sviluppo, gli investimenti ed il lavoro, la produttività e la politica dei redditi e delle pensioni.


Dobbiamo puntare sull'ambizione di una visione strategica di futuro del Paese che valorizzi i punti di forza della piattaforma sindacale unitaria e recuperi tutte le evidenti criticità che denunciavamo.

Non sarà l'ultima finanziaria, molta strada è ancora tutta da percorrere e non possiamo ritornare a politiche di austerità e tagli lineari, ma occorre aprire nuovi cantieri di fiducia e futuro per il Paese, sostenendo investimenti, occupazione, coesione sociale, bene comune, le aree più deboli, soprattutto mettendo a frutto le ingenti risorse che arrivano dall'Europa e dal Pnrr (194,4 miliardi di euro rispetto ai 24 della nuova legge finanziaria) e che prevedono la realizzazione di ben 66 riforme strutturali di cui il Paese ha tanto bisogno ed i cittadini aspettano da generazioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Emilio Didonè

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Didonè'.